



ORDINANZA SINDACALE

n.° 0000027 / del 03/04/2020	SETTORE Corpo Polizia Locale	Allegati n. /	Pagine totali n. 4	Pagina 1 di 4
Responsabile procedimento: Lucio Dioguardi				
Autore:	Dioguardi Lucio - Settore Corpo Polizia Locale - 02 910.70.50 - segreteria.pl@comune.paderno-dugnano.mi.it			
(Classificazione: tit. 6 cl. 10 fascicolo 1 anno 2020)				
NOTA: avverso alla presente ordinanza è ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 60 gg. dalla data di pubblicazione.				

Oggetto: ORDINANZA EX ART. 50 D. LGS. 267/2000 ULTERIORI MISURE PER LA PREVENZIONE DEL CONTAGIO COVID-19 NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI PADERNO DUGNANO

IL SINDACO

Richiamati i seguenti atti:

- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante «*Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante «*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante «*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante «*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante «*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 del 8 marzo 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020 recante «*Ulteriori misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus COVID-19 sull'intero territorio nazionale*»;

*aggiornamento n. 4/A chiuso il 02/04/2019

- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020 recante «*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.64 del 11 marzo 2020;
- l'ordinanza del Presidente della Regione Lombardia n. 514 del 21 marzo 2020 avente ad oggetto «*Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da covid-19. ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica: limitazione degli spostamenti su tutto il territorio regionale*»;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020 «*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*»;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1 aprile 2020 «*Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*»;

Dato atto che, in considerazione della situazione di emergenza che interessava il territorio comunale:

- A. il Sindaco ha emanato le seguenti ordinanze contingibili ed urgenti:
- n. 24 del 16/03/2020, «*Ordinanza contingibile e urgente di chiusura temporanea dei parchi pubblici e aree verdi nonché dei cimiteri comunali dal 17 marzo al 3 aprile 2020 in attuazione delle disposizioni ministeriali di contenimento del contagio da COVID-19*» con la quale, tra le altre, si disponeva la chiusura dei cimiteri cittadini;
 - n. 26 del 17/03/2020, «*Ulteriori misure per la prevenzione del contagio da COVID-19. Ordinanza contingibile ed urgente per la limitazione delle attività di gioco lecito*» con la quale si disponeva la sospensione immediata di tutte le tipologie di gioco lecito che prevedono vincite in denaro;
- B. il Direttore del Settore Opere per il Territorio e l'Ambiente ha regolamentato l'accesso al Centro Raccolta rifiuti comunale di via Parma (ordinanza n. 22 del 13/03/2020);

Fatto rilevare che le citate ordinanze hanno cessato la loro efficacia per decorrenza del termine indicato;

Considerato che:

- a) con determinazione prot. 102340/RU il Direttore dell'Agenzia dei Monopoli ha previsto la «*sospensione della raccolta del gioco presso le "tabaccherie" e gli esercizi per i quali non vige obbligo di chiusura anche dei giochi numerici "10&Lotto", "Millionday" e "Winforlife" "Winforlife vincicasa" nonché delle scommesse su eventi sportivi e non sportivi, ivi compresi quelli simulati*», escludendo, incomprensibilmente poiché non indica motivazione sul punto, la vendita delle lotterie istantanee «*Gratta&Vinci*»;
- b) la determinazione citata non tiene evidentemente conto che in ragione della tipologia di concorso la vendita di «*Gratta e Vinci*» – consentendo peraltro la più ampia differenziazione tra tipologie e costi di biglietti, configurandosi altresì quale l'unica possibilità offerta per la partecipazione ad un gioco a premi con vincita in denaro per coloro che sono abitualmente avvezzi al gioco ed alla scommessa – corre il rischio di invogliare persone anche appartenenti a fasce di età oggi considerate più a rischio non tanto ad intrattenersi nei locali di acquisto, bensì semplicemente ad uscire di casa per un motivo che obiettivamente non può essere

considerato rientrante tra le attività ritenute di "primaria necessità" dai provvedimenti citati. Peraltro, la stessa determinazione sopra citata, nelle premesse, afferma in linea generale che *"l'attività di raccolta del gioco non figura tra quelle ritenute di "prima necessità" dai provvedimenti citati"*;

Dato atto, infine, che:

- il numero dei contagi è gravemente aumentato, tanto che ad oggi si registrano n. 121 casi COVID-19 certi di nostri concittadini, contando purtroppo anche 16 vittime certificate, a cui si aggiungono le persone non residenti decedute presso strutture sanitarie o ricoveri della nostra Città;
- risulta, ancora oggi, eccessivamente elevato il numero di persone che si spostano sul territorio cittadino, per motivi che, seppur riconducibili a fattispecie autocertificabili, tuttavia rappresentano esigenze superflue e non di prima necessità e pertanto valido motivo per giustificare l'uscita di casa. Tale fenomeno rischia di vanificare lo sforzo in atto per il contenimento del contagio;
- quanto indicato al punto precedente è confermato dalle violazioni accertate negli ultimi 2 giorni dalla polizia locale, con una percentuale che si assesta intorno al 12 % di persone sanzionate sul totale delle persone controllate;

Atteso che le circostanze sopra elencate, sono – in base alle risultanze agli atti del Comune e dagli accertamenti eseguiti dagli organi di sicurezza – tuttora in aumento e in costante crescita anche dopo l'adozione del DPCM 1 aprile 2020, che non ha previsto indicazioni puntuali in relazione alla vendita di tipologie di gioco lecito che prevedono vincite in denaro, ivi compresa la vendita di "Gratta e Vinci";

Ritenendo pertanto che ci siano i presupposti per adottare le medesime misure in precedenza assunte in materia di esercizio di gioco lecito con vincite di denaro, di chiusura dei cimiteri e di regolamentazione dell'accesso al centro di raccolta rifiuti comunale, in quanto occorre offrire meno occasioni per lasciare la propria casa, evitando possibili situazioni di contatto e stimolando i cittadini a restare nelle proprie abitazioni, uscendo solo per effettive esigenze di primaria necessità;

Rilevato che, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 3, comma 2 e dell'art. 1 comma 1, DL 19/2020, si deve imporre ai tabaccai, alle edicole e ad ogni altro esercizio in cui nei periodi ordinari si svolgono giochi leciti che prevedono vincite in denaro, ivi compresi i distributori automatici, la sospensione di tutte le tipologie di gioco lecito che prevedono vincite in denaro, ivi compresa la vendita di "Gratta e Vinci";

Visti:

- l'art. 32 della Legge 833 del 23 dicembre 1978;
- l'art.50, comma 5, del Decreto Legislativo 267 del 18 agosto 2000, *"Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali"* che definisce le attribuzioni del Sindaco per l'emanazione di provvedimenti contingibili ed urgenti, nella sua qualità di Autorità Sanitaria locale;
- il DECRETO-LEGGE 25 marzo 2020, n. 19 *"Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19"*;

Tutto quanto sopra premesso:

ORDINA

per i motivi contingibili e urgenti descritti in narrativa, con decorrenza immediata e fino al 13 aprile 2020, data in cui cesseranno gli effetti del DPCM 1° aprile 2020:

- a) ai tabaccaï, alle edicole e ad ogni altro esercizio in cui nei periodi ordinari si svolgono giochi leciti che prevedono vincite in denaro, ivi compresi i distributori automatici, di svolgere esclusivamente le attività consentite dal D.P.C.M. 11 marzo 2020, e hanno pertanto l'obbligo della sospensione immediata di tutte le tipologie di gioco lecito che prevedono vincite in denaro, ivi compresa la vendita di "Gratta e Vinci";
- b) la chiusura al pubblico di tutti i Cimiteri Comunali, garantendo l'accesso al personale addetto ai servizi cimiteriali e alle imprese per servizi funebri per lo svolgimento delle attività connesse (ricevimento, custodia temporanea e deposito salme, tumulazione, ecc.....), e ammettendo la presenza, per l'estremo saluto, di un numero massimo di dieci persone che dovranno, comunque, garantire il rispetto della distanza interpersonale minima di un metro;
- c) la regolamentazione dell'accesso al centro di raccolta rifiuti comunale di via Parma con le seguenti modalità:
- chiusura dell'impianto all'accesso da parte dell'utenza privata;
 - prosecuzione dell'attività - nelle giornate di martedì e giovedì con gli orari in vigore - per il solo conferimento rifiuti da parte di imprese o soggetti economici attivi.

DISPONE

1. la pubblicazione della presente ordinanza all'albo pretorio on line;
2. di inviare copia della presente ordinanza per opportuna conoscenza all'U.R.P.;
3. di darne ampia diffusione mediante pubblicazione sul sito del Comune;

AVVERTE

- che è fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza; il Corpo di Polizia Locale di Paderno Dugnano e tutte le Forze di Polizia sono incaricati della sorveglianza e applicazione del presente provvedimento.
- che salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il mancato rispetto della presente ordinanza è punito ai sensi dell'art.650 c.p. "inosservanza provvedimenti dell'Autorità".
- che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al T.A.R Lombardia entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, in applicazione del D. Lgs 104/2010, o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dalla citata pubblicazione, ai sensi del D.P.R. n. 1199/1971.

Paderno Dugnano 03/04/2020



IL SINDACO
Ezio Casati